



COMUNE DI RAVENNA

AREA INFRASTRUTTURE CIVILI
SERVIZIO STRADE



INTERVENTO: RIQUALIFICAZIONE PERCORSO PEDONALE DI VIA CELLA A SAN BARTOLO

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Segretario generale:
Dott. PAOLO NERI

Assessorato LL.PP.:
Dott. ANDREA CORSINI

Sindaco:
Sig. FABRIZIO MATTEUCCI

Capo Servizio: Ing. ANNA FERRI

Capo Area: Ing. MASSIMO CAMPRINI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

ING. FULVIO CUNDARI

Firme:

PROGETTISTA COORDINATORE :
COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE:

ING. LEONARDA PRINCIPATO
ING. LEONARDA PRINCIPATO

PROGETTISTA OPERE STRADALI :

ING. LEONARDA PRINCIPATO

PROGETTISTA OPERE FOGNARIE :

DOTT. GIANLUCA RICEPUTI

PROGETTISTA OPERE DI VIABILITA' E SEGNALETICA :ING. IVAN BROSIO

PROGETTISTA IMPIANTO P.I.:

P.I. IVANO PAPA

ELABORAZIONE GRAFICA:

SIG.RA FRANCA BERTOZZI
GEOM. ELISA FORTIBUONI

0	EMISSIONE	FB	CR	FC	dic 2014
Rev.	Descrizione:	Redatto:	Controllato	Approvato	Data:

ELABORATO:

SCHEMA DI CONTRATTO

Fascicolo: n. 2011/06.05/190	Data: Dicembre 2014	Codice Elaborato: R_1011
Scala:	File: R_1011 CONTRATTO.doc	Revisione: 0



COMUNE DI RAVENNA

AREA INFRASTRUTTURE CIVILI

Servizio Strade

U.O. Strade Centro / Sud e Ciclo Idrico Integrato

RIQUALIFICAZIONE PERCORSO PEDONALE DI VIA CELLA A SAN BARTOLO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

ELABORATO : R_1011

SCHEMA DI CONTRATTO

Emissione:
Ravenna lì, dicembre 2014

SCHEMA DI CONTRATTO

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO	7
ART. 2 - DOCUMENTI CONTRATTUALI	7
ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO	9
ART. 4 – CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D'APPALTO.....	9
ART. 5 – CAUZIONE	9
ART. 6 - ASSICURAZIONI.....	10
ART. 7 - ESECUZIONE DEI LAVORI.....	12
ART. 8 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CORRELATE PENALI	13
ART. 9 – SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI	14
ART. 10 – PROROGA E DIFFERIMENTO DEL TEMPO CONTRATTUALE	15
ART. 11 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	15
ART. 12 – ANTICIPAZIONI.....	16
ART. 13 - PAGAMENTI IN ACCONTO.....	16
ART. 13 BIS - PENALITA' LEGATE ALLA INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI ASSUNTI	18
ART. 13-TER - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	19
ART. 14 – RATA DI SALDO	20
ART. 15 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	21
ART. 16 – CONTO FINALE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO	21
ART.17 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	22
ART. 18 - RISPETTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI E DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE, ASSICURATIVA E SICUREZZA SOCIALE	23
ART. 19 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI, GESTIONE SOCIALMENTE RESPONSABILE DEL CANTIERE E CORRELATE PENALITA'NEL CANTIERE.....	25
ART. 20 - SUBAPPALTO.....	27
ART. 21 – VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO	28
ART. 22 - REVISIONE PREZZI	28
ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	29
ART. 24 – RECESSO DAL CONTRATTO E VALUTAZIONE DEL DECIMO.....	31
ART. 25 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL' APPALTATORE - DIREZIONE DEL CANTIERE.....	32
ART. 26 - SPESE CONTRATTUALI	33
ART. 26 BIS - REGISTRAZIONE	33

ART. 27 - CONTROVERSIE.....	33
APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA	33

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI RAVENNA

Codice fiscale n.00354730392

CONTRATTO D'APPALTO A SEGUITO ESPERIMENTO DI **PROCEDURA APERTA**
PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSO PEDONALE DI
VIA CELLA A SAN BARTOLO

AGGIUDICATI ALL'IMPRESA _____, con sede in _____

L'anno **duemila QUATTORDICI** il giorno _____ del mese di _____.in
Ravenna, nella Residenza Comunale.

Innanzi a me, **Dott. Paolo Neri**, Segretario generale del Comune di Ravenna, senza
l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia delle parti, aventi i requisiti di legge,
d'accordo fra loro e con il mio consenso,

sono comparsi i signori:

- _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica in Ravenna,
presso la Residenza Comunale, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma
esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ravenna, nella sua
qualità di Dirigente del Servizio Strade dell'ente medesimo, ai sensi dell'art.107, del
DPR n.267/2000, dell'art.43 dello Statuto Comunale e dell'art.36 vigente del
Regolamento per la disciplina dei Contratti, per dare esecuzione alla determinazione
dirigenziale n.____/____ in data _____, pg.n.____/____, **immediatamente
efficace** e divenuta esecutiva in data _____;

- _____, n. a _____ il _____, domiciliato per la carica come in
appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio ma nella sua
qualità di **legale rappresentante/Procuratore** dell'Impresa _____ codice
fiscale e partita Iva _____, come risulta

***** dal Certificato della C.C.I.A.A. di _____ .

***** dalla Procura speciale rilasciata in data _____ dall'**Amministratore
Delegato/Presidente** _____, a rogito Dott. _____, Notaio in

_____,
Rep.n. _____. (di seguito nel presente atto denominato semplicemente
"appaltatore");

I componenti, della cui identità personale e qualifica io Segretario sono certo, mi
chiedono di ricevere questo atto al quale **premettono**:

-che, a seguito di **Procedura aperta**, il cui verbale di gara è stato approvato con
determinazione dirigenziale **F7** n° _____ del _____ immediatamente efficace e divenuta
esecutiva in data _____, l'appalto dei lavori in oggetto veniva aggiudicato
all'Impresa _____, :

per aver presentato l'offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa
con un ribasso percentuale di Euro _____ sull'importo a base di gara di Euro _____
(diconsi euro _____) a cui devono aggiungersi:

- Euro **5.500,00** per costi relativi alla gestione della sicurezza non soggetti a
ribasso
- che non risultano altre situazioni ostative alla stipula di contratti con pubbliche
amministrazioni, come risulta dalle visure presso il casellario informatico di cui all'art.
8 del DPR n. 207/10, acquisite agli atti;
- che ai sensi dell'art.106, comma 3 del regolamento n°207/10 il responsabile
unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto un verbale di cantierabilità in
data _____ e che tale verbale è disponibile agli atti.
- che le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. sono state effettuate in data _____;

[EVENTUALE - nel caso in cui ci siano state esclusioni]

- che la / le comunicazione / i di cui all'art. 79, comma 5, lettera b), del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. è / sono stata / e effettuata / e in data _____;

*(il seguente comma sostituisce i commi precedenti relativi alle comunicazioni quando è
stata presentata una sola offerta e non sono stati presentati ricorsi contro il bando di gara)*

- che il "termine dilatorio" di cui all'art. 11, comma 10, del D.Lgs. 163/06, non si
applica al presente contratto in quanto, **a seguito della pubblicazione del bando, è
stata presentata una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte
impugnazioni del bando stesso;**

- che l'appaltatore e il Dirigente firmatario del presente contratto hanno sottoscritto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conservata agli atti della pratica, nella quale dichiarano che alla data di stipula del presente contratto, non hanno ricevuto notizia e/o notificazione di **ricorsi** avverso l'aggiudicazione definitiva e/o altri atti relativi alla procedura di affidamento in oggetto;
- che il DURC per la stipula del contratto (codice CIP _____) acquisito al P.G. del Comune di Ravenna n. _____, risulta positivo;
- atteso che per la esecuzione del presente contratto è prevista la qualificazione nella categoria OG3 di cui all'allegato A al D.P.R. 207/10;

Ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto, fra i predetti componenti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Il Comune di Ravenna, a mezzo come sopra, concede in appalto, a misura, con contratto da stipularsi interamente **ai sensi dell'art.82, comma 2 , lettera a) del D.lgs. n.163/2006** all'Impresa _____, che accetta, a mezzo come sopra, l'esecuzione dei lavori di RIQUALIFICAZIONE PERCORSO PEDONALE DI VIA CELLA A SAN BARTOLO come descritti nei documenti contrattuali di cui al successivo articolo 2. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, nonché dalle previsioni delle tavole grafiche progettuali che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ART. 2 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti che vengono inseriti in apposite "cartelle contenitore" come segue:

Cartella "A" - disciplina di gara e del rapporto contrattuale contenente:

- bando di Procedura Aperta;
- offerta della ditta aggiudicataria;

- dichiarazione dell'impresa aggiudicataria contenente le opere che intende subappaltare;
- Verbale che ribadisce il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;
- comunicazione in data _____ dell'Impresa aggiudicataria _____, con sede in _____, resa ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. 19.04.2000, n.145 e dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 *(ove ricorra il caso di RTI la comunicazione riguarda sia la impresa capogruppo che ciascuna delle imprese mandanti costituenti il RTI)*;
- Piano Operativo di sicurezza presentato dall'appaltatore e firmato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori Arch./ Ing.

- Cartella "B"- documentazione di progetto contenente:

- capitolato speciale;
- piano di sicurezza ;
- _____;
- _____;

- Cartella "C" - contenente la documentazione amministrativa di gara ed in particolare:

- delibera approvativa del progetto e del sistema di gara;
- determinazione a contrattare
- determinazione di aggiudicazione con annesso verbale di gara;
- comunicazione antimafia;
- comunicazione ai sensi del DPCM 11.05.1991 n. 187;
- Certificato della C.C.I.A.A. di _____ / Procura speciale Rep.n. _____ del _____.

I documenti raccolti nelle cartelle "A", "B" e "C", omessane la lettura per espressa dispensa dei comparenti, i quali dichiarano di averne già presa visione e conoscenza, previa loro sottoscrizione in segno di piena e incondizionata accettazione, vengono depositati agli atti del Servizio Contratti, Appalti ed Acquisti.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

Fanno parte del contratto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, i quali costituiscono i prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali in base ai quali si effettuerà la contabilizzazione dei lavori eseguiti.

ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

In dipendenza del ribasso offerto l'importo contrattuale è determinato in Euro. _____ oltre a Euro _____ per IVA.

I prezzi unitari di elenco offerti dall'aggiudicatario, varranno quali prezzi contrattuali ai fini di cui all'art. 3 del Capitolato Speciale.

ART. 4 – CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D'APPALTO

La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune a titolo di corrispettivo di appalto può essere effettuata dall'appaltatore a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Comune.

La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile al Comune qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma 2.

In ogni caso, il Comune ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

[eventualmente, qualora il Comune intenda avvalersi della facoltà prevista dall'art. 117 c.4 del D.lgs. n.163/2006.] Il Comune riconosce la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

ART. 5 – CAUZIONE

L'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva di €. _____ mediante fidejussione bancaria/assicurativa _____ rilasciata in data _____ dalla _____ agenzia di _____ polizza n. _____.

Ricorrendone i presupposti

Ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, la predetta cauzione è stata ridotta del 50% in quanto l'Impresa _____ di _____ ha dimostrato il possesso della Certificazione di cui al suddetto articolo valida fino al _____, come si evince dall'Attestazione di qualificazione rilasciata dalla SOA _____, attestazione n. _____, emessa il _____.

L'appaltatore ha la possibilità di richiedere un progressivo e graduale svincolo della cauzione così come previsto dall'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06.

La parte residua della cauzione definitiva deve persistere sino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o, per importi inferiori a 500.000 Euro, del certificato di regolare esecuzione.

Decorsi dodici mesi dalla ultimazione dei lavori senza che sia intervenuto alcun provvedimento di collaudo la cauzione è automaticamente svincolata.

La cauzione definitiva garantisce tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, il risarcimento dei danni conseguenti e il rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il diritto ad un'azione di risarcimento per il maggior danno.

La stazione appaltante può valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e/o contratti collettivi che prevedono forme di tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

In caso di parziale utilizzo della cauzione per le finalità a cui è preposta, la stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione.

Relativamente alla fidejussione, da prestare a garanzia del pagamento della rata di saldo si osserva quanto previsto al successivo Art. **14** "Rata di Saldo".

Art. 6 - ASSICURAZIONI

L'appaltatore ha l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa "Tutti i rischi della Costruzione di opere civili" a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere

anche preesistenti durante l'esecuzione dei lavori e deve altresì coprire eventuali danni provocati a terzi sempre nel corso della realizzazione delle opere.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è commisurato ai valori indicati all'art.125 c. 2 del D.P.R. 207/10.

La polizza assicurativa relativa al presente contratto deve prevedere le seguenti ipotesi di rischio con le correlate coperture assicurative:

- a) **Partita 1 – Opere (Sezione A, art.1, dello Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo 2004, n.123)** Rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati: la somma assicurata deve essere non inferiore all'importo di contratto al lordo dell'IVA e nel caso specifico pari a Euro _____;
- b) **Partita 2 – Opere preesistenti (Sezione A, art.1, dello Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo 2004, n.123)**: la somma assicurata è quantificata in Euro **400.000,00**;
- c) **Partita 3 – Demolizione e Sgombero (Sezione A, art.1, dello Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo 2004, n.123)** la somma assicurata è quantificata in Euro **50.000,00**;
- d) **RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI CAUSATI A TERZI (Sezione B, dello Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo 2004, n.123)**: la somma assicurata deve essere non inferiore a Euro **500.000,00**, con un limite previsto per ogni sinistro pari a Euro **500.000,00**.

Le garanzie di cui all'art. 125 del D.P.R. 207/10, prestate dall'appaltatore coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici comunque presenti in cantiere.

[Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37 del D.lgs. n.163/2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.]

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato.

L'appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante e per essa al Responsabile Unico del Procedimento, copia della polizza assicurativa, conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123, nei termini stabiliti all'art. 125, comma 4 del D.P.R. n. 207/10.

A tal riguardo l'appaltatore dimostra di aver stipulato in data ____ la polizza assicurativa n. ____ con ____ che riporta in modo puntuale le ipotesi di rischio con i correlati massimali così come richiesto dalla stazione appaltante.

Le quote di rischio, eventualmente non coperte dalla polizza assicurativa restano a carico dell'appaltatore. Resta in ogni caso inteso che l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.

ART. 7 - ESECUZIONE DEI LAVORI

Le parti si danno reciprocamente atto che il responsabile unico del procedimento ed un rappresentante dell'impresa appaltatrice hanno concordemente ribadito, con verbale da entrambi sottoscritto e che trovasi elencato negli atti descritti al precedente art.2, il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

(IN CASO DI CONSEGNA SOTTO RISERVA)

L'appaltatore da atto di avere predisposto e consegnato al direttore dei lavori prima dell'inizio dei lavori un programma esecutivo delle singole lavorazioni, che costituiscono l'oggetto del presente contratto, le previsioni circa la loro esecuzione secondo uno sviluppo temporale, l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori con i correlati termini al verificarsi dei quali matura il diritto al pagamento degli stati di avanzamento.

La committenza da atto che il programma redatto dall'appaltatore si conforma alle linee operative ed ai tempi di esecuzione rilevabili dal cronoprogramma annesso al progetto esecutivo.

(OPPURE IN CASO DI CONSEGNA POST CONTRATTO)

L'appaltatore si impegna a predisporre e consegnare alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo delle singole lavorazioni, che

costituiscono l'oggetto del presente contratto, conforme alle linee operative ed ai tempi di esecuzione rilevabili dal cronoprogramma annesso al progetto esecutivo redatto dalla Amministrazione. Il Programma esecutivo dei lavori conterrà le previsioni circa la esecuzione delle fasi lavorative secondo uno sviluppo temporale, l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori con i correlati termini al verificarsi dei quali matura il diritto al pagamento degli stati di avanzamento.

Ai sensi dell'art. 131, comma 2 – lett. C), del D.Lgs. n. 163/06, l'impresa appaltatrice ha presentato:

- il piano **OPERATIVO** delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e si impegna, inoltre, ad eseguire i lavori con l'osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme, condizioni e modalità contenute nei documenti contrattuali elencati all'articolo 2 del presente atto ed a rispettare le prescrizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008.

L'appaltatore si obbliga a fornire tempestivamente al direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Il committente dà atto di avere assolto, attraverso la figura del coordinatore in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante la progettazione dell'opera, gli adempimenti previsti dall'art. 91 del D.Lgs. n. 81/08.

Salvo quanto previsto dal presente contratto e dai documenti contrattuali, l'esecuzione dei lavori è disciplinata dal D.Lgs. n. 163/06, dal D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, dal capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145 del 19.04.2000 per quanto applicabile al quale è conferito valore contrattuale, ed in subordine dalle disposizioni del codice civile.

ART. 8 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CORRELATE PENALI

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni **160** (centosessanta) successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna. L'impresa

appaltatrice, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lei non imputabile, deve rimborsare al Comune le relative spese di assistenza e sottostare ad una penale pecuniaria pari allo 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, corrispondente a €. _____ (_____) per ogni giorno di ritardo.

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma precedente, trova applicazione nelle ipotesi previste e disciplinate dall'art.15 del capitolato speciale d'appalto.

La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

La penale è comminata dal responsabile unico del procedimento su conforme parere del Direttore dei lavori.

Sull'eventuale istanza di disapplicazione totale o parziale della penale applicata decide la Giunta Comunale su proposta del responsabile del procedimento, sentito il parere del D.L. e ove costituito dell'organo di collaudo.

Inoltre entro 10 giorni dall'ultimazione dei lavori, l'impresa dovrà anche avere sgomberato le aree pertinenti e circostanti di tutti i materiali ed attrezzature di sua proprietà. In caso contrario sarà applicata nei suoi confronti una penale di €. **100,00 (cento)** per ogni giorno di ritardo nello sgombero.

L'ammontare delle spese di assistenza e della penale è ritenuto sulla liquidazione dello stato finale dei lavori ed è in ogni caso fatto salvo il risarcimento per ulteriori danni.

Il presente atto **non prevede l'applicabilità dell'art. 145 comma 9** del D.P.R. n. 207/10 in quanto i lavori deducibili in contratto non presentano le caratteristiche atte a configurare il ricorso a tale istituto.

ART. 9 – SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Il responsabile unico del procedimento può sospendere i lavori di cui trattasi nei casi di cui all'art. 158, c. 2 D.P.R. n. 207/10, con i limiti e gli effetti consentiti dagli artt. 159 e 160 del medesimo D.P.R. n. 207/10, allorquando intervengano ragioni di pubblico interesse o necessità.

L'appaltatore, se ritiene che si configuri la sussistenza di circostanze atte a legittimare

una richiesta di sospensione dei lavori, ne formalizza le ragioni alla D.L..

La D.L. esamina, nel termine di gg. 5 dal ricevimento, la richiesta esprimendo in merito il proprio motivato parere al responsabile Unico del Procedimento.

Il Responsabile Unico del Procedimento può esercitare rispetto alla richiesta un potere di accoglimento, di rigetto o un potere equitativo.

La D.L.. su espressa richiesta dell'Impresa appaltatrice che è tenuta ad esporre le ragioni, sospende i lavori determinandone la durata, allorché insorgano avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o altre circostanze obiettive che impediscano la realizzazione dei lavori a regola d'arte, ai sensi dell'art. 158 e 159 D.P.R. n. 207/10. Qualora insorgano situazioni che richiedano la necessità di ricorrere a varianti in corso d'opera imputabili alla casistica descritta all'art. 132 comma 1 lett. a), b) e c) del .D.lgs. n.163/2006, la D.L. dispone, su richiesta dell'impresa o sua diretta iniziativa, la sospensione dei lavori.

Al venir meno delle cause che hanno reso necessaria l'interruzione dei lavori, il D.L. ordina la ripresa dei lavori.

ART. 10 – PROROGA E DIFFERIMENTO DEL TEMPO CONTRATTUALE

Proroghe al tempo contrattuale previsto possono essere concesse con atto formale del responsabile del procedimento, previa richiesta motivata dell'appaltatore, qualora sia stata accertata e valutata dalla D.L. la sussistenza di requisiti che ne legittimano il riconoscimento.

Il differimento dei termini contrattuali è ammesso con le modalità enunciate all'art. 159 c.8, 9 e 10 del D.P.R. N. 207/10.

ART. 11 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Trattandosi di lavori il cui corrispettivo è previsto integralmente a misura, il Direttore dei lavori o il personale che costituisce la D.L. tiene aggiornati i libretti delle misure dopo aver preventivamente effettuato la misurazione dei materiali/lavorazioni ed averne determinato la relativa classificazione.

Dopo aver verificato i lavori ed averli certificati con l'apposizione della propria firma il D.L. si dà cura che i relativi libretti e brogliacci siano immediatamente firmati

dall'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure. L'appaltatore è invitato al rilevamento delle misure e qualora si rifiuti di presenziare, il D.L. deve procedere ai sensi e con le modalità di cui all'art. 185 del D.p.R. 207/10.

Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati in base allo stato di avanzamento dei lavori, tenuto conto che il relativo importo è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

ART. 12 – ANTICIPAZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell'articolo 140, comma 1, del Regolamento generale, non è dovuta alcuna anticipazione.

ART. 13 - PAGAMENTI IN ACCONTO

L'impresa appaltatrice avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito, raggiunga la cifra pari a **€. 130.000,00**, ai sensi dell'art. **20** del capitolato speciale d'appalto.

Le rate di acconto maturate saranno corrisposte entro **30 (trenta)** giorni dalla emissione del relativo Certificato di pagamento, fatte salve modalità e prescrizioni di cui all'**art. 20** del capitolato speciale, di cui l'appaltatore dichiara di accettarne senza riserve i relativi contenuti.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori ad avvenuta contabilizzazione degli stessi secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale di appalto e dal presente contratto.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a **45** giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento prescindendo dall'importo minimo di cui al primo comma.

[in caso di impresa singola]

Ai sensi dell'art. 13-bis del presente contratto i pagamenti a favore dell'appaltatore

saranno effettuati mediante bonifico bancario / postale sul conto corrente dedicato presso _____ - Agenzia di _____ (Coordinate Bancarie Internazionali IBAN: Cod. Nazione: ____ - CIN _____ - ABI _____ - CAB _____ - C/C N. _____), così come richiesto e dichiarato dall'appaltatore nella relativa comunicazione allegata nella cartella "A" di cui all'art. 2 del presente atto, nella quale sono indicate anche le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso.

L'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Dirigente firmatario del presente contratto ed al responsabile unico del procedimento ing. Fulvio Cundari, eventuali variazioni che dovessero intervenire, relativamente agli estremi dei "conti correnti dedicati alle commesse pubbliche" nei quali effettuare i pagamenti inerenti il presente appalto.

[EVENTUALE – in caso di RTI]

[caso 1: pagamenti da effettuarsi esclusivamente a favore dell'impresa capogruppo]

Ai sensi dell'art. 13-ter del presente contratto i pagamenti all'appaltatore saranno effettuati integralmente ed esclusivamente a favore dell'impresa capogruppo _____, con sede in _____ mediante bonifico bancario / postale sul conto corrente dedicato presso _____ - Agenzia di _____ (Coordinate Bancarie Internazionali IBAN: Cod. Nazione: ____ - CIN _____ - ABI _____ - CAB _____ - C/C N. _____), così come risulta dal mandato collettivo con rappresentanza all'impresa capogruppo e come richiesto e dichiarato dall'impresa capogruppo stessa e dalla/e mandante/i nelle relative comunicazioni allegate nella cartella "A" di cui all'art. 2 del presente atto, nelle quali sono altresì indicate le persone autorizzate ad operare sugli stessi conti correnti dedicati.

Le parti si danno, quindi, reciprocamente atto che il Comune di Ravenna è liberato totalmente dai propri obblighi verso il Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario, tramite il pagamento dei corrispettivi a favore dell'impresa capogruppo.

L'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Dirigente firmatario del presente contratto ed al responsabile unico del procedimento ing. Fulvio Cundari, eventuali variazioni che dovessero intervenire, relativamente agli estremi dei "conti correnti dedicati alle commesse pubbliche" nei quali effettuare i pagamenti inerenti il presente appalto.

[caso 2: pagamenti da effettuarsi a favore di ciascun operatore – capogruppo e mandante/i - per le quote di lavori/prestazioni rispettivamente assunte]

Ai sensi dell'art. 13-ter del presente contratto i pagamenti all'appaltatore saranno effettuati pro-quota a favore di ciascun operatore facente parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, per le rispettive quote parti di lavori/prestazioni assunte ed eseguite, mediante bonifico bancario / postale sui conti correnti dedicati. Tale modalità di pagamento risulta, altresì, prevista nel mandato collettivo con rappresentanza ed è stata ribadita da tutti i soggetti del raggruppamento nelle relative comunicazioni allegate nella cartella "A" di cui all'art. 2 del presente atto nelle quali sono anche indicate le persone autorizzate ad operare sui conti correnti dedicati indicati.

-----0-----

Il codice unico di progetto (CUP) relativamente al presente appalto è il seguente:

 .

Il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall'AVCP al presente appalto è il seguente: .

ART. 13 BIS - PENALITA' LEGATE ALLA INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI ASSUNTI

L'Appaltatore si obbliga a dare piena attuazione a quanto desunto nei documenti contrattuali di cui al precedente art. 2.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 19 (relativo all'inosservanza in tema di modalità di gestione della sicurezza e delle attività di cantiere in modo socialmente responsabile) e al successivo paragrafo in tema di proposte migliorative presentate in sede di offerta, la mancata osservanza, in

fase di esecuzione del contratto, **di tutti gli ulteriori impegni assunti**, costituirà inadempimento contrattuale e comporterà l'applicazione automatica, senza necessità di previa contestazione, di una penale **pari all'uno per mille** dell'importo contrattuale per ogni inosservanza. Dopo la decima inosservanza, con l'applicazione della relativa penale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

ART. 13-TER - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

[nel caso di Impresa singola]

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna quindi a trasmettere tempestivamente alla Stazione appaltante, nelle persone del Dirigente firmatario del presente contratto e del Responsabile unico del procedimento ing. Fulvio Cundari, i contratti sottoscritti con i subappaltatori (qualora l'impresa si avvalga dell'istituto del subappalto) e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi e per effetto dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ravenna della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

[EVENTUALE – nel caso di RTI]

In esecuzione alle disposizioni contenute nella Determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 dell'AVCP, avente ad oggetto "Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari", ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio

e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 e s.m.i., anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti.

[CASO 1 – *tutti i pagamenti da effettuarsi esclusivamente a favore dell'impresa capogruppo*]

L'impresa capogruppo, pertanto, si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso la mandante le clausole di tracciabilità che sono inserite nel contratto di mandato allegato fra i documenti contrattuali di cui all'art. 2 del presente atto.

[CASO 2 *pagamenti da effettuarsi esclusivamente a di ciascun operatore – capogruppo e mandante/i - per le quote di lavori/prestazioni rispettivamente assunte*]

Le parti si danno reciprocamente atto che ciascuna impresa facente parte del Raggruppamento Temporaneo di imprese ha, altresì, dichiarato espressamente (come risulta dalla comunicazione allegata nella cartella "A" di cui all'art. 2 del presente atto) di rispettare gli obblighi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i..

-----o-----

[EVENTUALE – nel caso di Consorzio]

Le parti si danno reciprocamente atto che, come risulta dal verbale di assegnazione lavori del Consiglio di Amministrazione dell'Impresa _____, datato _____, i pagamenti che il Consorzio affidatario effettuerà nei confronti della/e impresa/e consorziata/e, nonché tutti i pagamenti che queste ultime effettueranno per l'esecuzione del presente appalto, saranno tutti effettuati nel rigoroso rispetto della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i..

ART. 14 – RATA DI SALDO

L'ultimo **stato** di avanzamento sarà liquidato decurtandolo dell'importo della **Rata di Saldo** costituita dalle ritenute di garanzia per gli oneri assistenziali ed assicurativi pari allo 0,5% e dalla percentuale pari al **5 %** dell'importo contabilizzato, comprensivo di eventuali varianti, di cui all'art. **20** del Capitolato speciale.

All'atto dell'emissione degli stati di avanzamento si terrà conto dell'importo della suddetta percentuale in modo che la quota parte dei lavori che rimangono da

liquidare, non sia mai inferiore all'importo corrispondente alla Rata di saldo stessa.

La rata di saldo costituita dalla suddetta percentuale e dalle ritenute a garanzia sopra citate sarà liquidata con le modalità e prescrizioni di cui all'art. **21** del Capitolato speciale di appalto, di cui l'appaltatore dichiara di accettarne senza riserve i relativi contenuti e del successivo art. 16.

ART. 15 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il collaudo dei lavori verrà eseguito secondo quanto previsto dall'art. 141, comma 9, del D.lgs. n. 163/06. Trattandosi di lavori di importo inferiore a 500.000 EURO il collaudo è obbligatoriamente sostituito dal Certificato di Regolare esecuzione da emettersi entro 3 (tre) mesi dalla ultimazione dei lavori con le modalità e prescrizioni di cui all'art. **49** del Capitolato speciale di appalto, di cui l'appaltatore dichiara di accettarne senza riserve i relativi contenuti.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che assume carattere definitivo e si intende tacitamente approvato decorsi due anni dalla sua emissione anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ART. 16 – CONTO FINALE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO

La contabilità finale, con le modalità e termini di cui **all'art. 21** del Capitolato Speciale, verrà compilata entro **30 GIORNI** dalla data di comunicazione di avvenuta

ultimazione dei lavori da parte dell'appaltatore, quale risultante da apposito certificato del direttore dei lavori.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, costituita a fronte dell'importo determinato dalla rata di saldo di cui al precedente articolo **14** (IVA INCL.) maggiorato del tasso di interesse legale in vigore al momento della emissione del certificato di **Regolare esecuzione** applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione dello stesso ed il collaudo definitivo (24 mesi), ai sensi dell'art. 124 c. 9 del DPR n. 207/10, deve essere effettuato non oltre **30** giorni dall'emissione del certificato di **regolare esecuzione**, fatte salve modalità e prescrizioni di cui all'**art. 21** del capitolato speciale di cui l'appaltatore dichiara di accettarne senza riserve i relativi contenuti. Detto certificato non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art.1666 comma 2 del Codice Civile, secondo quanto disposto dall'art. 141, comma 9, del D.lgs. n. 163/06.

La fidejussione a garanzia della rata di saldo è costituita così come previsto dall'art. 124 del DPR 207/10 ed in conformità agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123 e dovrà avere validità pari ad almeno due anni dalla data del certificato **di regolare esecuzione**.

ART.17 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alla natura e alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese qualora più soggetti esecutori siano operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina,

incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Sono a carico dell'Impresa appaltatrice tutti gli oneri e gli obblighi elencati dettagliatamente **all'art. 51 e 52 del** Capitolato Speciale d'Appalto che qui si intendono integralmente trascritti.

Ai sensi dell'art. 36, comma 3, della Legge n. 248/2006, l'appaltatore è altresì obbligato a dotare ciascuno dei lavoratori, occupati nel cantiere riconnesso all'appalto di cui trattasi, di un cartellino di riconoscimento che dovrà riportare foto, generalità, numero di matricola e qualifica.

ART. 18 - RISPETTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI E DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE, ASSICURATIVA E SICUREZZA SOCIALE

L'Impresa appaltatrice è obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Fatto salvo quanto previsto agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i., per ogni ulteriore inadempimento rispetto agli obblighi delle predette disposizioni normative, segnalato dagli enti competenti in materia, la stazione appaltante procederà ad effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.

In ogni caso è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 4, c. 3 del del D.P.R. n. 207/10.

Per le eventuali detrazioni dei pagamenti di cui sopra operate ai sensi delle suddette disposizioni, l'impresa non può opporre eccezioni al Comune, né ha titolo a risarcimento di danni.

L'Impresa appaltatrice è obbligata, ai fini retributivi ad applicare integralmente tutte le

norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

Prima dell'inizio delle lavorazioni, l'impresa appaltatrice e per suo tramite le imprese subappaltatrici trasmettono al Comune di Ravenna la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici. In concomitanza alla liquidazione dei corrispettivi maturati in fase di esecuzione, come disciplinata all'art. 20 del **Capitolato speciale**, la verifica circa il corretto adempimento contributivo previdenziale, assicurativo nonché quello dovuto alla Cassa Edile, sono assolti direttamente dalla Stazione appaltante mediante acquisizione d'ufficio di DURC in corso di validità ovvero mediante richiesta telematica dello stesso D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva).

L'appaltatore dovrà verificare, sotto la propria responsabilità, che i lavori affidati in subappalto, con le modalità di cui all'Articolo 20, siano eseguiti nel rispetto delle norme antinfortunistiche.

L'impresa è responsabile nel rapporto intercorrente col Comune di Ravenna e per esso col dirigente stipulante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti che il Comune di Ravenna intende far valere.

ART. 19 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI, GESTIONE SOCIALMENTE RESPONSABILE DEL CANTIERE E CORRELATE PENALITA' NEL CANTIERE

Il committente dà atto di aver assolto l'adempimento previsto dall'art.90, comma 4, del D.Lgs. n.81/08

L'appaltatore dichiara di aver depositato presso la stazione appaltante:

- a) proposte integrative al piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
- b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera a).

L'appaltatore si impegna a fornire tempestivamente al Coordinatore per la Sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

GESTIONE SOCIALMENTE RESPONSABILE DEL CANTIERE

L'Appaltatore si obbliga a gestire tutte le attività di cantiere in modo socialmente responsabile con riferimento alle condizioni di sicurezza, di lavoro (retribuzioni, orari) e di rispetto dell'ambiente coinvolgendo in questo tutti gli operatori che a diverso titolo operano in cantiere (subappaltatori, fornitori, lavoratori autonomi).

L'Appaltatore si obbliga ad attuare un sistema di monitoraggio di tutti gli infortuni che avvengono sul cantiere dandone comunicazione al CSE. Il presente obbligo deve riguardare anche l'esame ed analisi di qualsiasi accadimento che abbia comportato un potenziale rischio di infortunio.

L'Appaltatore si obbliga a consentire l'accesso al cantiere da parte di organi di controllo esterni incaricati dalla Amministrazione preposti :

- alla verifica gestionale del cantiere, sottoposto alle procedure dello schema di certificazione "Lavoro Etico – Cantieri Lavori Pubblici",
- alla verifica gestionale del processo di Direzione Lavori sottoposto alle procedure regolate dalle norme ISO 9001/2008,

a cui l'Area Infrastrutture Civili del Comune di Ravenna ha aderito.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a dare piena attuazione a quanto proposto in sede di offerta tecnica in relazione ai criteri di valutazione A-MODALITA' DI GESTIONE DELLA COMMESSA e B-MODALITA', CRITERI E PROCEDURE di cui al bando allegato ai documenti contrattuali del precedente art. 2.

PENALITA' LEGATE ALLA INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI ASSUNTI
IN TEMA DI SICUREZZA

L'Impresa appaltatrice si impegna a rispettare le prescrizioni contenute nel D.Lgs. 81/08.

Qualora l'Impresa appaltatrice disattenda le disposizioni impartite dal Coordinatore della Sicurezza o dal Responsabile dei lavori, non rispettando i tempi prescritti per l'eliminazione della non conformità contestategli, indipendentemente che i lavori siano stati sospesi, sarà comminata una penale che sarà detratta dal primo stato di avanzamento utile pari ad **€ 100,00** (cento/00) per ogni giorno di ritardo in relazione alla singola non conformità contestata e non eliminata.

Si dà atto che si intende per "non conformità", in tema di misure per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lett. u) del D.Lgs n. 81/08, come integrato dalle disposizioni di cui all'art. 5 della L. n. 136/10, in tema di riconoscimento del personale presente in cantiere (munito di tessera con foto, generalità, datore di lavoro, data assunzione o registro vidimato dal D.P.L.). Nel caso di non conformità rilevata dal Coordinatore per la Sicurezza, ove nominato, o dal Direttore dei Lavori e segnalato al Responsabile dei Lavori, verrà applicata all'Impresa una penale pari a **€ 50,00** (cinquanta/00) per ogni lavoratore risultato non conforme da detrarre dalle somme dovute all'appaltatore.

L'Impresa appaltatrice si impegna, altresì, ad eseguire i lavori con l'osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme, condizioni e modalità contenute nei documenti contrattuali elencati all'articolo 2 del presente atto

Dopo la terza inosservanza da parte dell'appaltatore e/o dei subappaltatori degli obblighi derivanti dal presente articolo, oltre l'applicazione delle relative penali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

ART. 20 - SUBAPPALTO

Il subappalto o il cottimo delle opere appaltate è ammesso alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo n. 118 del D.Lgs. n. 163/06.

In caso di inosservanza, ferme restando le sanzioni penali, l'Amministrazione potrà dichiarare immediatamente risolto il contratto ed incamerare la cauzione, salvo sempre il risarcimento per ulteriori danni.

Qualora gli affidatari non trasmettano la fattura quietanzata del subappaltatore e/o sub contraente entro il termine di venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento

L'impresa è tenuta ad osservare le norme di cui agli articoli 21 e 22 della legge 13/09/1982 n. 646 e s.m.i. e norme connesse.

La stazione appaltante, a norma dell'art. 3, comma 9 della L. n. 136/10, verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/10 .

L'appaltatore si impegna a fare rispettare quanto disposto all'art. 5 della L. n. 136/10 in capo a ciascun subappaltatore operante in cantiere a seguito di regolare autorizzazione da parte della Stazione appaltante.

IN CASO DI DIVIETO DI SUBAPPALTO PER MANCATA INDICAZIONE DELLO STESSO IN
SEDE DI OFFERTA:

Relativamente al presente appalto è vietata ogni ipotesi di affidamento in subappalto di opere e/o lavorazioni connesse all'esecuzione delle opere dedotte in contratto in quanto l'aggiudicatario non si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 118 comma 2 punto 1 del D.lgs. n. 163/2006 di indicare, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intendeva subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di inosservanza di quanto sopra, ferme restando le sanzioni penali, l'Amministrazione potrà dichiarare immediatamente risolto il contratto ed incamerare la cauzione, salvo sempre il risarcimento per ulteriori danni.

L'impresa è tenuta ad osservare le norme di cui agli articoli 21 e 22 della legge 13/09/1982 n. 646 e norme connesse.

Qualunque cessione di credito e qualunque procura deve essere preventivamente riconosciuta dall'Amministrazione. Le parti fanno espresso riferimento, per quanto riguarda la normativa di dettaglio, all'art. 117 del D.lgs. n. 163/2006.*****

ART. 21 – VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del d.Lgs. n. 163/06, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del regolamento approvato con D.P.R. n.207/10.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del regolamento approvato con DPR n.207/10.

L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del d.Lgs. n. 163/06.

Le parti si danno reciprocamente atto che in caso di varianti suppletive l'appaltatore è tenuto ad integrare la cauzione definitiva e la polizza assicurativa, di cui al precedente Art. 6, producendo le rispettive schede tecniche previste dal D.M. 12.3.2004, n. 123, con le modalità richieste dalla stazione appaltante.

ART. 22 - REVISIONE PREZZI

Non è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, comma 2, D.Lgs. n. 163/06, e non trova applicazione l'art.1664, c. 1, del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto al comma 4 del citato art. 133 D.Lgs. n. 163/06

ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 6, del d.Lgs. n. 159/11, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Comune, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti, comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In presenza di comportamenti dell'appaltatore che concretino grave inadempimento rispetto alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante e per essa il dirigente competente, su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla

base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà, qualora l'appaltatore sia stato dichiarato fallito o sia incorso nelle ipotesi disciplinate dall'art. 136 del D.lgs. n.163/2006, di interpellare i soggetti che hanno partecipato alla originaria gara nel rispetto delle modalità disciplinate dall'art. 140 comma 1 e 2 del medesimo D.lgs. n.163/2006.

Il Comune di Ravenna si riserva altresì di applicare le disposizioni deducibili dagli artt. 139 e 140 commi 3 e 4 del D.lgs. n.163/2006.

Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto con le forme di cui al comma 2, nei seguenti casi:

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- proposta motivata del **coordinatore per la sicurezza** nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, la sussistenza di cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori ricavabili dal casellario informatico di cui all'art. 27 del Regolamento per la qualificazione delle Imprese, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Qualora sia disposta la risoluzione in danno dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 163/06 ovvero ricorrano le ipotesi disciplinate dall'art. 135 del D.Lgs. n. 163/06 o il caso di fallimento, il Comune di Ravenna si soddisfa sulla cauzione

definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell'opera comprese le spese di procedura che si sono profilate necessarie. In tale circostanza il R.U.P. provvede alla tempestiva escussione della cauzione predetta che resta in disponibilità al Comune di Ravenna fino alla determinazione conclusiva dei lavori già eseguiti ed accettati ed alla eventuale ripetizione delle procedure di gara.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni subiti dal Comune.

Le parti si danno altresì reciprocamente atto che nel caso in cui sussistano plausibili ragioni il presente contratto può essere sciolto ai sensi dell'art. 1372 del Codice Civile.

Costituisce inoltre clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto dell'art. 1456 del codice civile il mancato adempimento dell'obbligazione dell'impresa appaltatrice prevista dall'art. 6, penultimo comma del presente contratto, relativo alla produzione della polizza assicurativa di cui all'art.125 del DPR n. 207/10, nei termini stabiliti al comma 4 dello stesso articolo.

In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il Comune di Ravenna comunica all'impresa appaltatrice che intende avvalersi di questa clausola risolutiva.

ART. 24 – RECESSO DAL CONTRATTO E VALUTAZIONE DEL DECIMO

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore ai venti giorni, decorsi i quali il Comune prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

I materiali il cui valore è riconosciuto dal Comune a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al precedente comma.

La stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

ART. 25 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL' APPALTATORE - DIREZIONE DEL CANTIERE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del capitolato generale d'appalto, approvato con D.M. 19.04.2000, n.145, l'Impresa appaltatrice elegge il proprio domicilio legale nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri il domicilio si intende eletto presso la Residenza Municipale – Piazza del Popolo n.1.

Ai sensi dell'art. 4 del capitolato generale d'appalto, se l'appaltatore non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla

stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

ART. 26 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di questo atto, soggetto ad I.V.A., e conseguenziali sono a carico dell'impresa appaltatrice, che espressamente le assume.

ART. 26 bis - REGISTRAZIONE

Il presente atto è registrabile solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1/b parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26/4/86 n. 131.

ART. 27 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie relative al presente contratto che non possano essere composte in via amm.va o extragiudiziale ai sensi degli artt. 239 e 240 del D.Lgs. n. 163/06, saranno devolute alla competente autorità giudiziaria, ed in particolare: per le controversie spettanti alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Ravenna; per le controversie spettanti alla giurisdizione amministrativa sarà competente invece, in via esclusiva, il T.A.R. per l'Emilia Romagna sede di Bologna.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

L'impresa _____, a mezzo come sopra, dichiara di approvare specificatamente ai sensi dell'art. 1341 e seguenti del codice civile l'articolo 16 del presente contratto e gli articoli del Capitolato Speciale sottoelencati:

- art. 8 Tempo utile per l'ultimazione dei lavori e correlate penali;
- art. 9 Sospensioni e riprese lavori;
- art. 10 - Proroga e differimento del tempo contrattuale...
- art. 13 – Pagamenti – rata di saldo
- art. 13 bis - Penalità legate alla inosservanza degli obblighi contrattuali assunti
- art. 13-ter - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
- art.17 - Oneri a carico dell'appaltatore
- art.19 – Sicurezza e salute dei lavoratori, gestione socialmente responsabile del cantiere e correlate penalità nel cantiere

-art. 23 Risoluzione del Contratto

-

Ed io, Segretario rogante, richiesto ho ricevuto quest'atto, da me letto ai comparenti che lo approvano.

Consta di n. _____ fogli, in pagine _____ complete e parte della presente.

p. il Comune di Ravenna

p. l'Impresa appaltatrice

Il Segretario Generale